

Il Municipio

Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
Fax 091 874 39 21
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

Biasca ottobre 2010
Rif RM

ORDINANZA MUNICIPALE

sulle tasse amministrative relative alle procedure di naturalizzazione

Il Municipio di Biasca, richiamati l'art. 38 della Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 29.10.1952 (LCit, stato 06.12.2005) e l'art. 20 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale del 08.11.1994 (LCCit),

d e c i d e:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente Ordinanza disciplina il prelevamento delle tasse di cancelleria relative alle procedure di concessione dell'attinenza comunale.

Art. 2 Principio di prelevamento

Per le procedure di concessione dell'attinenza comunale ai confederati ed agli stranieri, il Municipio preleva una tassa amministrativa a copertura delle spese causate.

Art. 3 Ammontare delle tasse

1. Per i diversi tipi di procedura, il Municipio percepisce le seguenti tasse:

- | | |
|------------------------------------------------------|--------------|
| - pratica di naturalizzazione agevolata | fr. 350.00 |
| - pratica di naturalizzazione ordinaria, senza esame | fr. 800.00 |
| - pratica di naturalizzazione ordinaria, con esame | fr. 1'100.00 |

A partire dal secondo esito negativo dell'esame sarà prelevata un'ulteriore tassa di fr. 100.00 per ogni esame successivo.

2. In nessun caso sono previsti condoni.

Art. 4 Riscossione

La tassa deve essere pagata prima della formulazione del preavviso municipale alla competente autorità cantonale (procedura agevolata) o prima del licenziamento del messaggio municipale al Consiglio comunale (procedura ordinaria).

Art. 5 Ritiro o annullamento della domanda

La domanda inoltrata può essere ritirata, in ogni momento, dal diretto interessato, con una semplice comunicazione scritta alla Cancelleria comunale.

Il trasferimento di domicilio prima della decisione del Consiglio comunale, fa decadere la domanda (art. 17 RLCCit). Il candidato è soggetto al pagamento delle tasse come previsto dall'art. 6 della presente ordinanza.

Se lo svolgimento dell'esame ha esito negativo, il candidato deve esprimere per iscritto al Municipio le sue intenzioni sul prosieguo della sua domanda. In caso di mancata risposta entro un termine di 15 giorni dalla comunicazione, la procedura sarà considerata interrotta e la domanda archiviata d'ufficio.

Art. 6 Ammontare delle tasse in caso di ritiro, annullamento o archiviazione d'ufficio della domanda

In caso di ritiro, annullamento o archiviazione d'ufficio della domanda sono prelevate le seguenti tasse amministrative:

1. Pratica agevolata
 - ritiro della domanda prima del preavviso municipale fr. 250.00
 - ritiro della domanda dopo il preavviso municipale fr. 300.00
2. Pratica ordinaria senza esame
 - ritiro della domanda prima del preavviso municipale fr. 250.00
 - ritiro della domanda dopo il preavviso municipale fr. 450.00
 - ritiro della domanda prima del rapporto commissionale fr. 650.00
 - ritiro della domanda dopo la decisione del Consiglio comunale fr. 750.00
3. Pratica ordinaria con esame
 - ritiro della domanda prima del preavviso municipale fr. 250.00
 - ritiro della domanda dopo l'esame fr. 650.00
 - ritiro della domanda dopo il preavviso municipale fr. 800.00
 - ritiro della domanda prima del rapporto commissionale fr. 950.00
 - ritiro della domanda dopo la decisione del Consiglio comunale fr. 1'050.00

I supplementi di tassa prelevabili dopo il secondo esame con esito negativo non saranno rimborsati.

Art. 7 Abrogazioni e entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga le precedenti disposizioni municipali concernenti le diverse tasse di cancelleria e concessione incompatibili con la stessa.

L'Ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2011 e si applica alle nuove domande presentate dopo questa data.

Per il Municipio:

il Sindaco

il Segretario

avv. Jean-François Dominé

Igor Rossetti